

Ordinanza concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all'estero

del 26 febbraio 2003

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 40 capoverso 1 e 184 capoverso 3 della Costituzione federale¹,
ordina:

Art. 1 Oggetto

¹ La Confederazione può sostenere, nel quadro dei crediti autorizzati, le organizzazioni e le istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera.

² I sussidi sono volti a:

- a. tutelare gli interessi degli Svizzeri all'estero nei confronti delle autorità e del Parlamento attraverso l'organizzazione degli Svizzeri all'estero;
- b. informare gli Svizzeri all'estero mediante la rivista «Gazzetta svizzera»;
- c. versare prestazioni finanziarie per scopi particolari riguardanti gli Svizzeri all'estero;
- d. versare prestazioni finanziarie alle società svizzere di soccorso all'estero che sostengono gli Svizzeri all'estero.

Art. 2 Beneficiari

Beneficiano dei sussidi le organizzazioni e le istituzioni che perseguono gli scopi di cui all'articolo 1.

Art. 3 Disposizioni finanziarie

L'ammontare dei sussidi è fissato nel preventivo della Confederazione.

Art. 4 Versamento dei sussidi

I sussidi federali sono versati a condizione che i beneficiari li utilizzino secondo gli obiettivi stabiliti nei regolamenti statutari o legali.

RS 195.11

¹ **RS 101**

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2003 ed ha effetto sino al 31 dicembre 2007.

26 febbraio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz